

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 5 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>) | 8 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>) | 10 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*) all'articolo aggiuntivo del

Governo 3.0100 (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 aprile 2015*), nonché di aver presentato due emendamenti (*vedi allegato 1*). Ricorda inoltre che sono stati già presentati emendamenti al testo base nella seduta del 27 novembre scorso.

Anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Marazziti, esprime il parere sugli emendamenti presentati. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferraresi 3.1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.100 e 3.101 da lei presentati, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 3.2 e 3.3, parere favorevole sul subemendamento Ferraresi 0.3.0100.1, ove riformulato, parere contrario sui subemendamenti Ferraresi 0.3.0100.2 e 0.3.0100.3 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 del Governo.

Il Viceministro Enrico Costa esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono l'emendamento Ferraresi 3.1, e

approvano gli emendamenti del relatore 3.100 e 3.101 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.101 non saranno posti in votazione gli emendamenti 3.2 e 3.3.

In relazione al subemendamento Ferraresi 0.3.0100.1, diretto a sopprimere il principio secondo cui l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, deve dare esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non può essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Chiede al presentatore di riformulare l'emendamento trasformandolo in emendamento modificativo (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione anche se continua a mantenere forti perplessità sulla disposizione che intendeva sopprimere in quanto ritiene che l'esecuzione di decisioni giudiziarie di altri Stati che possono aver per oggetto fatti che non siano previsti dalla legge italiana come reato possa rappresentare una eccessiva cessione di sovranità da parte del nostro Stato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, osserva che il rischio paventato dal deputato Ferraresi è in realtà infondato in quanto la disposizione contiene una clausola che fa salvo sempre e comunque il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che proprio la presenza di tale clausola lo induce ad accettare la proposta di riformulazione del subemendamento per quanto permangono ancora delle perples-

sità sulla disposizione che inizialmente intendeva sopprimere.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.3.0100.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.0100.2 diretto a introdurre una disposizione volta a garantire il rispetto degli accordi internazionali da attivarsi in caso di diniego immotivato o contrastante con il diritto da parte un altro Stato, di procedere a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria competente. Nell'emendamento si prevede anche una relazione del Governo alle Camere sul punto. Ritiene che tale disposizione sarebbe utile in casi simili a quello che ha visto coinvolti i Marò italiani.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, osserva che la questione merita un ulteriore approfondimento che potrebbe essere fatto in Assemblea.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.3.0100.2.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.0100.3 diretto a conferire nuovamente al Ministro della giustizia la competenza in merito alle domande di estradizione. Ritiene che si tratti di un filtro irrinunciabile considerato che spesso le richieste di estradizione provengono da Stati con ordinamenti non sempre democratici.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritiene che sia estremamente grave il metodo utilizzato dal Governo nel caso in esame di introdurre in un testo attraverso un emendamento una corposa riforma in materia di assistenza giudiziaria, estradizione, riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione di sentenze penali italiane all'estero. Si tratta di un tema estremamente delicato che attiene in maniera

diretta alla sovranità dello Stato italiano. Per tali ragioni annuncia il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo del Governo 3.100.

Vittorio FERRARESI (M5S) condivide le critiche sullo svolgimento dell'*iter* legislativo, ritenendo grave che attraverso un emendamento del Governo si sia introdotta nel testo la riforma del titolo XI del codice di procedura penale. Ritiene che in questo caso il Governo si sia superato nella sua attività di prevaricazione del Parlamento. Annuncia che il suo gruppo

per tale ragione voterà contro il provvedimento.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.3.0100.3 e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 3. 0100 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 100. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3. 101. Il relatore per la II Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
DEL GOVERNO 3.0100.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il punto 6.

0. 3. 0100. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 8) inserire il seguente:

« 9) prevedere specifiche procedure finalizzate al rispetto degli accordi internazionali da attivarsi a cura del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della Giustizia, in caso di diniego immotivato o contrastante con le norme applicabili, da parte di uno Stato membro, di procedere a quanto richiesto dall'autorità giudiziaria competente, prevedendo, altresì, che il Ministro degli esteri presenti una relazione, in merito, alle Camere;

prevedere che gli interessati possano ricorrere all'autorità giurisdizionale amministrativa in caso di mancata o tempestiva attivazione del Ministro ovvero in caso di contraddittorietà, incompletezza, illogicità della relazione ».

0. 3. 0100. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera b) il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo nei seguenti casi:

a) quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato;

b) quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;

c) quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che

l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

d) quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

Per tutti i casi di cui ai punti che precedono, prevedere che della decisione

di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria ».

0. 3. 0100. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3. 100. Il relatore per la II Commissione.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3. 101. Il relatore per la II Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
DEL GOVERNO 3.0100.

Al comma 1, lettera d), n. 6, dopo le parole: « della legge » inserire le seguenti: « in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea ».

Conseguentemente sopprimere le parole: « anche nel caso in cui il fatto non sia previsto dalla legge come reato dalla legge nazionale ».

0. 3. 0100. 1. *(nuova formulazione).*

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« ART. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del Libro XI del codice di procedura

penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) In materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguardi acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica pre-

sentiti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorra l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiersi in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiersi, dandone comunicazione al ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerga l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa aver luogo mediante video conferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;

9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti au-

torità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e con modalità analoghi a quelle dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti ed informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

b) In materia di estradizione:

1) prevedere che il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che della decisione di non dare corso alla domanda

di estradizione il ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

5) prevedere il potere del ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resti sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e da revocarsi anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche

ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

c) In materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;

d) In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecu-

zione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali si sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere richiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia

previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membri dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per esprimere il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti

legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

ART. 3-ter.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

1. All'articolo 708 del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia

stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del ministro della giustizia, sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore ai sei mesi ».

ART. 3-quater.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 3-ter della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, della presente legge, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri ».

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, in fine, aggiungere le seguenti parole: « nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive ».

3. 0100. Il Governo.